

Allegato "B" all'atto numero Repertorio 40.515/25.354

STATUTO SOCIALE DEL

"GRUPPO MICOLOGICO CEBANO

REBAUDENGO – PEYRONEL A.P.S."

TITOLO I

- COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO

1. Il Gruppo Micologico di Ceva di cui atto costitutivo e statuto del 10 aprile 2001 (registrati a Mondovì il 13 aprile 2001 al n. 668 serie 1) costituisce un'associazione non riconosciuta che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
2. Assume la denominazione di "GRUPPO MICOLOGICO CEBANO "Rebaudengo – Peyronel A.P.S.", d'ora in poi "Gruppo". La sede legale del Gruppo è in via Leopoldo Bassi numero 7, nel Comune di Ceva e la sua durata è indefinita.
3. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
5. Il Gruppo esprime la continuità ideale e l'integrazione con il Gruppo Micologico Cebano "Beniamino Peyronel" del quale ha assorbito patrimonio, attività e passività.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.
2. Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a

garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili ecc.).

3. Il Gruppo assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale (A. P. S.), associazione non riconosciuta, che è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte.
5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 – FINALITA'

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari e o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate all'Art. 5, comma 1, lettere d, e, f, h, i, del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:
 - a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
 - c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi,

con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;

- d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione del Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
 - e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
 - f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
 - g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica, soprattutto presso i giovani e nelle scuole;
 - h) organizzare corsi di formazione per il rilascio del "patentino di abilitazione alla raccolta epigei spontanei";
 - i) disporre corsi di aggiornamento per i micologi già formati;
 - j) promuovere la micologia, la botanica ed in genere lo studio dell'ambiente nei suoi vari aspetti anche con iniziative museali ed espositive;
 - k) coordinare escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico - formativo.
3. Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative alle stesse.

Art. 4 – ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

1. Il Gruppo non ha scopi di lucro.
2. Esso persegue le finalità indicate all'art. 3 con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

3. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 5 - PATRIMONIO DEL GRUPPO

1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
 - a) Quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) attività di raccolta fondi
 - d) donazioni e lasciti;
 - e) entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente agli associati;
 - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 – UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE.

1. Gli eventuali utili e l'avanzo di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo statuto. L'Associazione, inoltre, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO II

– I SOCI

Art. 7 – ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo chiunque condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse.

2. L'iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante dell'Ente iscritto.
3. L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato.

Art. 8 - I SOCI

1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
2. La quota associativa è intrasmissibile, anche nel caso di morte del socio, e non è rivalutabile.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il Socio ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
 - b) purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
 - c) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo.

2. Il Socio ha il dovere:
 - a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
 - b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
3. I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 10 – DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:
 - a) libertà di iscrizione (art. 7)
 - b) parità di diritti e doveri (art. 9)
 - c) esercizio del voto attivo e passivo (art. 9).

Art. 11 - ESONERO DA RESPONSABILITA'

1. L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per recesso del socio medesimo;
 - b) per mancato pagamento della quota sociale;
 - c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale al Gruppo o ai soci ecc.).

2. I provvedimenti di cui alla lettera c) devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo.
3. Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso al Collegio del Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.
5. I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.

Art. 13 – RIABILITAZIONE.

1. L'ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo di Gruppo, che ha proposto la espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei Soci .

TITOLO III

- ORGANI DEL GRUPPO

Art. 14 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali del Gruppo:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) *il Collegio dei Revisori del Conti (nei casi previsti dalla legge);*

e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 16 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
4. Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.
5. L'Assemblea dei Soci:
 - a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) fissa il contributo da riservare al Gruppo;
 - d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - e) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.
 - f) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
6. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.
7. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante;

8. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno 1/5 dei Soci, se ritenuta necessaria.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni dell'assemblea - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione da parte di un membro del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo - possono avvenire anche in teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati: verificandosi tali presupposti l'assemblea considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da 5 (cinque) a 11 (undici)

membri.

2. Essi restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
7. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a. predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 8 giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede del Gruppo.
 - b. provvede alla straordinaria amministrazione;
 - c. predispone le liste elettorali;
 - d. convoca l'Assemblea dei Soci;

- e. nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;
 - f. nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutarie o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
 - g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
8. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
9. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
10. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
11. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.
12. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
13. Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispose il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

14. La carica di presidente del Gruppo può essere ricoperta per un massimo di tre mandati consecutivi. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l'intervallo di un altro mandato. I mandati già svolti o in corso alla data di approvazione del presente statuto non sono conteggiati ai fini del limite di mandati.

Art. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica 5 (cinque) e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria del Gruppo, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.
3. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
4. In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art.19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell'Associazione.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
- 4) Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di espulsione da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo e sulla esclusione dal Gruppo; sulle altre controversie

ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.

- 5) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

Art. 20 - IL COMITATO SCIENTIFICO

- 1) Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
- 2) Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI

1. A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 12, possono essere presi dal Consiglio Direttivo di Gruppo i seguenti provvedimenti:
 - a. censura;
 - b. sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
 - c. espulsione.
2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO V

- DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 23 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.
3. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - NORME ELETTORALI

1. 1. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea.
2. Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
3. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
4. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
5. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.
6. Ciascun membro di ogni organo previsto dal presente statuto non può essere rieletto per più di 3 (tre) volte. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l'intervallo di un altro mandato. I mandati già svolti o in corso alla data di approvazione del presente statuto non sono conteggiati ai fini del limite dei mandati.

Art. 25 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei voti, oppure con la presenza della metà più uno dei soci.
2. Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
3. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell'Assemblea.
4. L'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative, non comportando margini di discrezionalità, è demandato al Consiglio Direttivo.

Art. 26 – REGOLAMENTO

1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 27 - SCIoglimento DEL GRUPPO

1. Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di utilità sociale cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In ogni caso il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Gruppo, dopo la liquidazione deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 28 - NORME FINALI

1. Il presente Statuto, approvato a Ceva il giorno ventotto giugno duemilaventuno

(28.06.2021), entra immediatamente in vigore.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

IN ORIGINALE FIRMATO

GIORGIO RAVIOLO

PAOLO VIGLINO NOTAIO (Impronta del sigillo)